

## COMUNICATO

### Nuovi controlli automatici sulle Comunicazioni Oggettive

Per aumentare l'affidabilità delle informazioni e ridurre gli errori segnalati è stato revisionato il sistema di controlli automatici eseguiti in fase di acquisizione delle Comunicazioni Oggettive.

Le modifiche, puntualmente descritte nella seguente tabella, hanno l'obiettivo di garantire una maggiore aderenza dei dati alle previsioni riportate nel documento *"Informazioni e dati contenuti nelle comunicazioni oggettive"*<sup>1</sup> e, al contempo, consentire una più accurata rappresentazione di alcune casistiche particolari.

Per le osservazioni che non dovessero soddisfare tali controlli, che saranno operativi a partire dal 7 ottobre 2024, il sistema evidenzierà un rilievo e la comunicazione non sarà acquisita.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la casella di supporto: [UIT.Oggettive@bancaditalia.it](mailto:UIT.Oggettive@bancaditalia.it).

#	Controllo	Descrizione
1	Obbligatorietà dei codici <b>ATECO e SAE</b> per soggetti con ruolo cliente	Per i soggetti con ruolo "Cliente" (codice tipo soggetto 01 oppure 02) occorre obbligatoriamente valorizzare il codice ATECO e il SAE - Sottogruppo di attività economica (campi CODICE_ATECO e SGRP_ATTIVITA_EC). Il valore residuale '0000' per il codice ATECO è ammissibile unicamente ove non previsto dal SAE.
2	Obbligatorietà della <b>controparte per i bonifici</b>	Per le operazioni di tipo bonifico (tipo operazione 26, 48 oppure AA) occorre obbligatoriamente inserire un soggetto con ruolo "Controparte" (codice tipo soggetto 06 oppure 10).

<sup>1</sup> [https://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/comunicazioni-oggettive/Oggettive\\_Contenuti.pdf](https://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/comunicazioni-oggettive/Oggettive_Contenuti.pdf).

#	Controllo	Descrizione
3	Affinamento del controllo sul formato dei <b>codici fiscali delle persone fisiche</b>	Per i soggetti di tipo Persona Fisica nati in Italia occorre indicare un codice fiscale alfanumerico di lunghezza pari a 16 caratteri.
4	Affinamento del controllo sul formato dei <b>codici fiscali delle persone non fisiche</b>	Per i soggetti di tipo Persona Non Fisica con sede legale in Italia occorre indicare un codice fiscale numerico di lunghezza pari a 11 cifre. Tale codice, inoltre, non può essere composto da tutti zeri.
5	Ampliamento del controllo di validità dei <b>Codici ABICAB Filiale</b>	I codici ABICAB inseriti nelle comunicazioni devono risultare <u>attivi per almeno un giorno nel mese</u> di riferimento. In caso di variazione del codice ABICAB nel corso del mese (ad es. a fronte dell'accorpamento di più sportelli) occorre quindi indicare il codice ABICAB valido alla data dell'operazione <sup>2</sup> .
6	Ampliamento del controllo sull' <b>Identificativo Rapporto</b>	In caso di bonifico in contanti verso <u>paesi esteri non SEPA</u> <sup>3</sup> occorre indicare, quale identificativo del rapporto in alternativa al codice IBAN, il codice BIC e il numero del conto estero, secondo il seguente formato: BIC - <i>numero</i> BIC - <i>numero di conto</i> (es. BIC-BITAITRRB2B-0123456789).

<sup>2</sup> In precedenza il sistema verificava che il codice ABICAB fosse valido nell'ultimo giorno del mese. Quindi in caso di variazione del codice ABICAB nel corso del mese (ad es. a fronte dell'accorpamento di più sportelli) occorreva indicare sempre il nuovo codice ABICAB.

<sup>3</sup> Sprovvisi, quindi, di codice IBAN.